

Messaggio

numero
8203

data
19 ottobre 2022

competenza
DIPARTIMENTO DELLA SANITÀ E DELLA SOCIALITÀ

Modifica della legge sulle indennità di perdita di guadagno in caso di adozione del 23 settembre 2015

Signora Presidente,
signore e signori deputati,

con il presente messaggio sottoponiamo alla vostra attenzione una proposta di adeguamento della legge cantonale sulle indennità di perdita di guadagno in caso di adozione (RL 855.100), in considerazione della modifica del Codice delle obbligazioni (CO; RS 220), della legge federale sulle indennità di perdita di guadagno (LIPG; RS 834.1) e della relativa ordinanza (OIPG; RS 834.11) concernente l'introduzione a livello federale di un congedo di adozione di due settimane, finanziato tramite le indennità perdita di guadagno (IPG), a decorrere dal 1° gennaio 2023.

I Introduzione

A. Modifica federale

1. Contenuto

A seguito dell'iniziativa parlamentare 13.478 "Prevedere indennità in caso di adozione di un bambino", la proposta di un congedo di adozione retribuito di due settimane è stata adottata dall'Assemblea federale il 1° ottobre 2021¹.

Scaduto inutilizzato il termine di referendum il 20 gennaio 2022, il Consiglio federale ha fissato al 1° gennaio 2023 la data di entrata in vigore delle nuove disposizioni della LIPG (capitolo III d, *nart.* 16 *t* segg.) e della sua ordinanza.

Con la nuova regolamentazione federale, alle persone esercitanti un'attività lucrativa che accolgono un bambino di età inferiore ai quattro anni in vista dell'adozione sarà concesso un congedo di due settimane, se sono adempite le condizioni di cui al *nart.* 16 *t* LIPG (*nart.* 329 *j* CO).

Le condizioni per il diritto all'indennità di adozione sono sostanzialmente le stesse di quelle previste per le indennità di maternità e di paternità: i richiedenti devono essere salariati o avere lo statuto di indipendenti alla data dell'accoglimento del bambino, essere stati assicurati all'AVS durante i nove mesi precedenti e aver esercitato un'attività lucrativa per almeno cinque mesi durante questo periodo.

In caso di adozione congiunta, le condizioni devono essere soddisfatte da entrambi i genitori. Il diritto all'indennità è però uno solo: se i genitori si suddividono il congedo di adozione, ciascun genitore ha diritto all'indennità durante il rispettivo periodo di congedo.

¹ FF 2021 2323.

Non hanno diritto all'indennità i genitori che adottano il figlio del coniuge o del partner ai sensi dell'art. 264 cpv. 1 CC.

Come previsto per l'indennità di maternità e di paternità, l'indennità di adozione è giornaliera, è finanziata dal Fondo di compensazione IPG e l'importo ammonta all'80 per cento del reddito medio conseguito prima dell'inizio del diritto all'indennità, ma al massimo a 196 franchi al giorno (*art. 16w LIPG*).

Il congedo di 14 giorni deve essere preso entro un anno dall'accoglimento del bambino, sotto forma di singoli giorni o settimane.

2. Margine per i Cantoni

Ai sensi dell'art. 16x LIPG – che disciplina il rapporto con il diritto cantonale – in regime LIPG i Cantoni possono prevedere un'indennità di adozione più elevata o di durata maggiore e prelevare contributi specifici per il suo finanziamento.

A seguito della regolamentazione federale dell'indennità di adozione, gli adeguamenti proposti alla normativa cantonale con il presente messaggio si fondano ora su detto nuovo art. 16x LIPG e meglio intendono mantenere un'indennità cantonale di durata maggiore.

Da un punto di vista organizzativo, si evidenzia che stante l'art. 35q OIPG, approvato dal Consiglio federale il 24 agosto 2022, la Cassa competente per la determinazione e il pagamento dell'indennità federale sarà una sola, ovvero la Cassa federale di compensazione (CFC), indipendentemente dalla cassa di compensazione a cui è affiliato il datore di lavoro o a cui il lavoratore indipendente versa i contributi. Competerà quindi alla CFC esaminare se il congedo di adozione è stato suddiviso tra i genitori e come.

B. Adeguamento cantonale

1. Disciplinamento attuale

Usufruendo dell'autorizzazione già precedentemente concessa dal legislatore federale ai Cantoni (art. 16h LIPG in vigore sino al 31 dicembre 2022) e nell'attesa di conoscere gli sviluppi di diritto federale², il 23 settembre 2015 nel nostro Cantone è stato approvato il messaggio n. 7056 "Legge sulle indennità di perdita di guadagno in caso di adozione" presentato l'11 marzo 2015 dal Consiglio di Stato³.

L'attuale indennità cantonale di adozione è pertanto regolata da detta legge e dal relativo regolamento del 30 novembre 2015 (Reg. Lipga; RL 855.110), entrati in vigore il 1° gennaio 2017.

Le disposizioni adottate, in considerazione di quanto allora voluto dal Parlamento, si rifanno all'indennità federale di perdita di guadagno in caso di maternità e meglio prevedono un indennizzo di 98 giorni a partire – non dal parto, ma – dall'accoglimento a casa del minore.

² Cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 7056 dell'11 marzo 2015, Capitolo 5. e 6.1., dove emerge la consapevolezza delle conseguenze sul piano cantonale di eventuali norme federali in ragione della forza derogatoria del diritto superiore (modifica o addirittura abrogazione delle normative cantonali).

³ Si è così dato seguito, evadendola, all'iniziativa parlamentare presentata in forma generica dalla deputata Michela Delcò Petralli e cofirmatari il 23 settembre 2013 intesa alla promulgazione di una legge cantonale di applicazione della Legge federale sulle indennità di perdita di guadagno per chi presta servizio e in caso di maternità (LIPG) "Congedo adozione di 14 settimane anche in Ticino" (IG530).

Dal 2017 ad oggi hanno potuto beneficiare dell'indennità di adozione 55 famiglie, in relazione a 65 minori e per un importo complessivo pari a 794'741 franchi.

2. Proposte di modifica

La nuova regolamentazione federale corrisponde essenzialmente a quella cantonale quanto alle condizioni per il diritto dei genitori all'indennità nonché all'importo e al calcolo. Per contro, le differenze riguardano le persone che danno diritto all'indennità (età dell'adottando), la durata dell'indennizzo e la sua modalità di fruizione nonché la competenza per la sua erogazione.

Con il presente messaggio si intende mantenere a livello cantonale la possibilità di beneficiare di un'indennità di adozione di durata maggiore, ovvero il rimborso di 98 giorni in aggiunta ai 14 giorni garantiti dal diritto federale.

I 98 giorni indennizzabili rimangono da prendersi in blocco, ma successivamente alle indennità federali ed entro sei mesi dall'esaurimento di queste ultime.

II Commento degli articoli

Le disposizioni sono oggetto di commento dove necessario.

Titolo

È introdotta l'abbreviazione "LIPGA" ormai in uso nel citare la legge e già prevista per il relativo regolamento.

Articolo 2 cpv. 1 lett. d

Ritenuti i vincoli federali rispettivamente le facoltà lasciate ai Cantoni secondo la LIPG, ovvero il prevedere un'indennità di adozione più elevata o di durata maggiore (*nart. 16x LIPG*), per quanto attiene invece all'età del minore la normativa cantonale viene adeguata al *nart. 16t cpv. 1 lett. a LIPG* (adottando di quattro anni).

Articolo 9

Cpv. 1

Al fine di garantire un coordinamento tra le nuove prestazioni federali a carico del Fondo di compensazione IPG e il sistema ticinese, è opportuno specificare che le prestazioni cantonali possono essere erogate soltanto dopo che il diritto all'indennità di adozione ai sensi degli *nart. 16t segg. LIPG* è stato pienamente esercitato: in questo modo, le indennità di adozione cantonali sono cumulabili con quelle federali.

Cpv. 2 lett. b

Il minore che ha meno di quattro anni all'inizio del diritto (indennità cantonali), continua a dare diritto alle indennità per 98 giorni, sempreché non subentrino altri motivi di interruzione (partenza o decesso).

Cpv. 3

L'indennità può essere riscossa entro il termine di sei mesi a partire da quando il diritto federale si estingue. Complessivamente il genitore ha quindi a disposizione un anno e mezzo al massimo per beneficiare di indennità federali e cantonali.

Articolo 19 cpv. 1 lett. d

Sul modello di finanziamento dell'assegno familiare integrativo (AFI), oltre ai datori di lavoro, ai salariati il cui datore di lavoro non sottostà all'obbligo contributivo e agli indipendenti, sono tenute al finanziamento delle indennità di adozione anche le persone senza attività lavorativa, come previsto dall'art. 4 Reg. Lipga.

L'elenco viene quindi completato con l'introduzione della lettera d. che riprende quanto già stabilito dall'art. 4 Reg. Lipga.

III Congruenza con le linee direttive e il piano finanziario

Il tema del presente messaggio non è di rilevanza particolare in relazione alle Linee direttive e al Piano finanziario del Cantone. Non ha inoltre alcun impatto a livello finanziario.

IV Conseguenze a livello di enti locali

La proposta non ha conseguenze per gli enti locali.

V Conclusioni

Osservato quanto precede, il Consiglio di Stato invita il Parlamento ad accogliere le proposte contenute nel presente messaggio nell'adeguare la normativa cantonale alla legislazione federale.

Vogliate gradire, Signora Presidente, signore e signori deputati, l'espressione della nostra massima stima.

Per il Consiglio di Stato

Il Presidente: Claudio Zali

Il Cancelliere: Arnoldo Coduri

Disegno di

Legge
sulle indennità di perdita di guadagno in caso di adozione
modifica del

IL GRAN CONSIGLIO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

visto il messaggio del Consiglio di Stato n. 8203 del 19 ottobre 2022,

decreta:

I

La legge sulle indennità di perdita di guadagno in caso di adozione del 23 settembre 2015 è modificata come segue:

Introduzione dell'abbreviazione del titolo
LIPGA

Ingresso

viste la legge federale sulle indennità di perdita di guadagno del 25 settembre 1952 (LIPG), in particolare l'art. 16x, e l'ordinanza sulle indennità di perdita di guadagno del 24 novembre 2004 (OIPG);
visto il messaggio del Consiglio di Stato n. 7056 dell'11 marzo 2015;
visto il rapporto della Commissione della gestione e delle finanze n. 7056R del 15 settembre 2015,

A. Oggetto e campo d'applicazione

Art. 1

La presente legge disciplina il diritto all'indennità di adozione cantonale.

Art. 2 lett. b

b. minore: adottando o figlio adottivo di età inferiore ai quattro anni.

A. Avanti diritto

Art. 5

¹Ha diritto all'indennità il genitore domiciliato nel Cantone Ticino che adempie le condizioni di cui all'art. 16t LIPG.

²In caso di adozione congiunta e qualora entrambi i genitori soddisfino le relative condizioni, essi si accordano su chi esercita il diritto all'indennità.

Art. 6-8

abrogati

B. Inizio ed estinzione del diritto**Art. 9**

¹Il diritto all'indennità inizia nel momento in cui si estingue il diritto alle indennità di adozione federali.

²Il diritto all'indennità si estingue 98 giorni dopo il suo inizio. Si estingue prima se:

- a. l'avente diritto riprende la sua attività lavorativa, indipendentemente dal grado di occupazione, lascia il Cantone Ticino o muore;
- b. il minore lascia l'abitazione dell'avente diritto o muore.

³L'indennità può essere riscossa entro il termine di sei mesi a partire dall'inizio del diritto.

C. Importo e calcolo dell'indennità**Art. 10**

L'indennità di adozione è versata sotto forma di indennità giornaliera, con importo e calcolo ai sensi dell'art. 16w LIPG.

Art. 11

abrogato

D. Sussidiarietà dell'indennità di adozione**Art. 12 marginale****Art. 19 cpv. 1 lett. d**

d. sui contributi AVS pagati dalle persone senza attività lavorativa;

Capitolo sesto

Disposizioni finali**A. Disposizioni transitorie****Art. 26 cpv. 2**

²La modifica del si applica nei casi in cui l'accoglimento del minore avviene successivamente al 31 dicembre 2022.

II

¹La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

²Essa entra in vigore il 1° gennaio 2023.